

AMBIENTI CONFINATI

[D.P.R. 14.09.2011 n.177]

A seguito degli infortuni mortali, a volte plurimi, avvenuti nel recente passato in ambienti ristretti e/o con presenza di sostanze inquinanti (cisterne, autobotti, depuratori, ecc.), il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre norme specifiche per la **QUALIFICAZIONE** delle imprese e dei lavoratori autonomi che svolgono attività in **AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI**.

Per la definizione di ambiente sospetto di inquinamento o confinato il decreto rimanda al D.Lgs. 81/2008, in particolare agli artt. 66 e 121 ed all'allegato IV punto 3. Questi riferimenti, come anche il DPR 177/2011, sono riportati in allegato a questa circolare.

Alcuni ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono facilmente individuabili come tali. Es:

- Stive, sili, tini
- Serbatoi di stoccaggio, cisterne
- Tombini, fognature, fosse biologiche
- Tamburi di miscelazione (es: autobetoniere)
- Recipienti di reazione
- Canne fumarie

Per altri ambienti la loro classificazione come confinati o sospetti di inquinamento **non è così immediata** e può dipendere dalle loro caratteristiche costruttive e dimensionali o dal tipo e dalle condizioni delle lavorazioni previste. Es:

- Container
- Depuratori
- Vasche, tramogge
- Camere con apertura dall'alto
- Scavi profondi a sezione ristretta
- Luoghi/locali non ventilati o scarsamente ventilati

L'argomento è abbastanza complesso e per una contestualizzazione delle nuove norme alla Vostra realtà aziendale vi invitiamo a contattare il nostro tecnico di riferimento che vi è stato assegnato nell'ambito del contratto di assistenza tecnica che avete con la nostra società.

In questa sede è importante sottolineare alcuni aspetti fra i principali che possono maggiormente rendere il senso della portata e delle implicazioni delle norme contenute nel DPR 177/2011.

1. Le norme del DPR 177/2011 si applicano quando i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono eseguiti **sia in proprio** che dati **in appalto**.
2. FRA I **REQUISITI** DELLE AZIENDE (art. 2) troviamo:
 - a. Integrale applicazione delle norme di tutela della sicurezza e salute sul lavoro.
 - b. Vincolante applicazione dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 per le imprese familiari ed i lavoratori autonomi.
 - c. Presenza di **personale**, in percentuale **non inferiore al 30%** della forza lavoro, **con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, assunta con **contratto a tempo indeterminato** o con altre tipologie di contrattuali o di appalto se certificate ai sensi del D.Lgs. 276/2003.
 - d. L'esperienza di cui al punto precedente deve essere posseduta **necessariamente** da chi svolge la funzione di **PREPOSTO**.
 - e. **Tutto il personale** (compreso il datore di lavoro se impegnato direttamente nel lavoro) che opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere:
 - i. **INFORMATO e FORMATO**, con verifica di apprendimento e aggiornamento, sui **fattori di rischio** propri di questa attività.
 - ii. **ADDESTRATO** sulla applicazione delle **PROCEDURE DI SICUREZZA**.
 - iii. **ADDESTRATO** all'uso corretto dei **dispositivi di protezione individuale, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro** necessari alla prevenzione dei rischi specifici dell'attività.
 - f. Possesso dei dispositivi di protezione individuale, della strumentazione e delle attrezzature necessarie alla prevenzione dei rischi propri dell'attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
3. Il **SUBAPPALTO** **non è ammesso** se non espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente e certificato ai sensi del D.Lgs. 276/2003.
4. Se il lavoro è affidato ad una azienda APPALTATRICE, oltre ai requisiti che questa deve avere (vedi punti precedenti e gli altri stabiliti nell'art. 2 comma 1 del DPR 177/2011), il **DATORE DI LAVORO COMMITTENTE** deve:

a. Informare **TUTTI I LAVORATORI IMPIEGATI DALLA IMPRESA APPALTATRICE**, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, sulle **caratteristiche dei luoghi** in cui sono chiamati ad operare, su **tutti i rischi esistenti** negli ambienti, compresi quelli dovuti ai **precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro** e sulle **misure di prevenzione ed emergenza** adottate. Tale attività deve durare un tempo sufficiente e adeguato al trasferimento delle informazioni e comunque **non inferiore ad UN GIORNO**.

b. **INDIVIDUARE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE** che **VIGILI** e **COORDINI** le attività svolte dall'appaltatore. Questo rappresentante **deve avere gli stessi requisiti di INFORMAZIONE, FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO** previsti per chi esegue il lavoro in **ambienti sospetti di inquinamento o confinati**.

5. **EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO** – Le procedure di lavoro, oltre ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, devono comprendere anche le **FASI DI SOCCORSO** in casi di **EMERGENZA** ed il **COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DI EMERGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DEI VIGILI DEL FUOCO**.

Infine preme segnalare che secondo l'art. 3 comma 4 del DPR 177/2011 il **mancato rispetto delle previsioni di cui al regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**.

Nota circa i CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

I contenuti e le modalità dei corsi di formazione ed addestramento del personale incaricato di eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati saranno definiti in sede di conferenza Stato-Regioni. Tuttavia **l'obbligo FORMATIVO e di ADDESTRAMENTO è già in vigore** (dal 23.11.2011). Per cui in attesa degli indirizzi della conferenza Stato-Regioni le aziende dovranno comunque formare ed addestrare il personale, ricorrendo a quanto gli Enti formatori presenti sul territorio offrono in questo momento.

Allegati:

- DPR 14.09.2011 n.177 – Le parti scritte con caratteri blu sono applicabili in caso di lavori in appalto. I caratteri neri si riferiscono anche alle attività in ambienti confinati eseguite in proprio.
- Estratti dal D.Lgs. 81/2008: artt. 18 c.1 lett. ee), 66 e 121 – e punto 3 dell'allegato IV

Rimaniamo, come sempre, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento sul contenuto della presente circolare.

Trescore B., 04.12.2015

Decreto Presidente Repubblica n° 177 del 14/09/2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

N.B. - Le parti scritte con caratteri blu sono applicabili in caso di lavori in appalto. I caratteri neri si riferiscono anche alle attività in ambienti confinanti eseguite in proprio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinanti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. **Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati** può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei **seguenti requisiti:**

- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di **personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;**
- d) avvenuta effettuazione di attività di **informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro** ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
- e) possesso di **dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei** alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di **addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature**, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) avvenuta effettuazione di **attività di addestramento di tutto il personale impiegato** per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, **relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza** coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. **In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, **tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente** sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un **tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.**
2. **Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante**, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e **che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), **a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte** dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della **eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco**. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. **Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.**

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 09.04.2008 n.81 (estratti)**Titolo I****Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[.....]

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni** e **specifico addestramento** accedano alle **zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

[.....]

Titolo II – LUOGHI DI LAVORO – Capo I**Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento**

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in **pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri**, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – Capo II – Sezione III**Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi**

1. Quando si eseguono lavori entro **pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere**, devono essere adottate idonee misure contro i **pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi**, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei **dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore**, ed essere muniti di idonei **dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio**, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

3. Possono essere adoperate le **maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori**, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla **bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione**; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

5. *Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.*

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

Allegato IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS *(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)*

3.1. **Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili**, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di **aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi**.

3.2.1. **Prima di disporre l'entrata** di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve **assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa** e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far **chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente**, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere **assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso**.

3.2.4. **Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione**.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il **pericolo di incendio o di esplosione**, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad **altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro** devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante **parapetto** di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad **evitare il pericolo di caduta dei lavoratori** entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere **altezza non minore di un metro**.

3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una **profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele**.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una **profondità di oltre 2 metri** e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate **scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta**.